



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Simona Gambacorta in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4372/2014 di R.G. promossa da:

F [REDACTED] con il patrocinio degli avv.ti GIAMPIERO PAOLI e ALESSANDRO ANTONELLI, elettivamente domiciliata in Novara corso Cavour n. 11 [REDACTED]

attore opponente

contro

M [REDACTED] con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]

convenuto opposto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione del credito

*** **

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice opponente: *Voglia il Tribunale di Novara adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:*

- nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Novara n. 1516/2014 per le ragioni esposte in narrativa, in quanto le pretese creditorie avversarie sono inverosimili, infondate, o comunque non provate ed in ogni caso in tutto o in parte compensate, con ogni consequenziale statuizione, accertando e dichiarando l'insussistenza del preteso credito azionato;



- sempre in via principale nel merito: rigettare la domanda subordinata riconvenzionale dell'opposto in quanto inverosimile ed infondata, respingendo altresì ogni ulteriore pretesa in quanto totalmente priva di fondamento e di verosimiglianza;
- in via istruttoria: previa revoca dell'ordinanza 11/4/2017, che ha ritenuta la causa matura per la decisione, ammettere i mezzi di prova chiesti nelle memorie 183 cpc in atti.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ex D.M. n. 55/2014, iva e cap come per legge e condanna dell'opposto al pagamento in favore di F di un importo per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Per parte convenuta opposta: Nel merito: in via principale

- Rigettare in ogni sua parte l'opposizione proposta da F. [redacted] perché infondata in fatto e diritto;
- Per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;

In subordine e in via riconvenzionale

- Nella denegata ipotesi di revoca, dichiarazione di nullità e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare F: [redacted] al pagamento, in favore del sig. M [redacted] nella sua qualità di cessionario del credito di cui in premessa, della somma di € 155.716,24 oltre interessi ex D. Lgs. 231/02, o del diverso importo risultante dovuto in corso di causa, anche a titolo di risarcimento del danno (di cui si riserva completa quantificazione) subito dal sig. M [redacted] quale conseguenza dei pagamenti effettuati da F. [redacted] in favore di terzi, anche secondo valutazione equitativa;

In ogni caso

- Condannare F [redacted] al pagamento delle spese del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e art. 4, comma 8, D.M. 10.04.2014 n. 55.
- Condannare F [redacted] al risarcimento del danno, in favore del sig. M [redacted], ai sensi dell'art. 89 c.p.c. nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa e/o da liquidarsi in via equitativa;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Su ricorso di M [redacted] questo Tribunale ingiungeva alla società cooperativa F [redacted] il pagamento della somma di €



155.716,24 oltre interessi e spese. Nel ricorso monitorio il M: si era affermato creditore di F in forza di un contratto di cessione del credito stipulato tra lo stesso M e la società E: [redacted] creditrice della F per servizi logistici di magazzinaggio e movimentazione fisica; in particolare, il negozio di cessione tra E [redacted] e M aveva avuto ad oggetto le fatture emesse da E [redacted] a carico di F nn. 376 e 377 del 31.10.2013 e n. 378 del 30.11.2013.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione F [redacted] eccependo l'inefficacia della cessione del credito intervenuta tra E [redacted] e M in quanto i crediti che ne formavano oggetto erano già stati precedentemente ceduti da E [redacted] a B [redacted] con atto accettato dalla stessa F [redacted], debitrice ceduta, in data 26.6.2013.

Contestava, poi, che i servizi a cui si riferivano le fatture monitoriamente azionate fossero stati tutti effettivamente svolti da E [redacted] ed eccepiva infine in compensazione alcuni controcrediti per ammanchi di magazzino ed altri titoli.

Si costituiva in giudizio M [redacted], contestando le avversarie argomentazioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

Non è stata svolta attività istruttoria.

*** **

E' fondata l'eccezione di inefficacia della cessione del credito intervenuta tra E [redacted] e l'opposto. Sono state infatti documentate dall'opponente due cessioni notificate alla debitrice ceduta F [redacted] anteriormente alla notifica della cessione al M [redacted] il cui oggetto è idoneo a comprendere le fatture cedute a quest'ultimo; si tratta della cessione effettuata in favore di C [redacted] notificata in data 23.6.2009, avente ad oggetto "*tutti crediti maturandi a far data dal 1° luglio 2009 e nei successivi sessanta mesi a favore della società stessa (E [redacted] n.d.e.) (...) nei confronti di Farmacentro [redacted] cooperativa per servizi di trasporto su strada di merci e plichi*" (doc. 11 opponente), e della cessione tra E [redacted] e B [redacted] notificata in data 10.7.2013 (vedi timbro postale) ed accettata da F [redacted] in data 8.8.2013, avente ad oggetto "*tutti i crediti, sorti e/o insorgenti, a partire dalle fatture emesse dal 15.7.2013*" derivanti dai servizi resi da E: [redacted] in favore di F [redacted] (doc. 10 opponente).



L'efficacia della cessione con C parrebbe essersi esaurita in forza del pagamento, da parte di F, della somma di € 58.821,14, a saldo del finanziamento concesso da C a E (docc. 12 e 13 opponente). Ad ogni modo, l'eventuale interferenza tra cessione a C e cessione a B non è questione che trovi corrispondenza in un interesse del M, la cui cessione è comunque successiva ad entrambe le predette cessioni e quindi comunque destinata a non prevalere in forza del criterio di risoluzione del conflitto fissato dall'art. 1256 c.c.

Difetta dunque l'interesse e la legittimazione dell'opposto ad eccepire, come ha fatto, l'illegittimità del comportamento dell'opponente per aver accettato la cessione in favore di B pur essendo questa posteriore alla cessione in favore di C (pag. 10 comparsa di costituzione e risposta) o per aver effettuato pagamenti a B senza prima accantonare prudenzialmente quanto ancora dovuto a C in forza dell'antecedente cessione (pag. 11 comparsa di costituzione e risposta). Di tutto questo, infatti, avrebbe potuto dolersi semmai solo C.

Deve invece ritenersi che F, debitrice ceduta, sia legittimata ad eccepire l'inefficacia della cessione in favore del M per la presenza della cessione in favore di B anteriormente notificata ed accettata. Il debitore ceduto ha infatti interesse ad eseguire un pagamento liberatorio, e tale non sarebbe il pagamento effettuato al cessionario nella consapevolezza di una cessione anteriormente notificata ed accettata e quindi destinata a prevalere ai sensi dell'art. 1265 c.c. Non potrebbe infatti invocarsi l'art. 1189 c.c., dovendosi escludere la buona fede in capo al debitore ceduto che sia a conoscenza della precedente cessione del credito per essergli stata notificata.

D'altro canto, l'oggetto della cessione a B è idoneo a comprendere tutte le fatture emesse a partire dal 15.7.2013, e quindi anche quelle cedute al M emesse ad ottobre e novembre 2013. Si è già visto, infatti, che oggetto del contratto di cessione con B sono "tutti i crediti sorti e/o insorgenti, a partire dalle fatture emesse dal 15.7.2013", mentre la successiva clausola che recita: "Vogliate pertanto prendere nota che le successive segnalazioni dei crediti ceduti vi verranno inviate direttamente da B" va interpretata come riferita esclusivamente alle richieste di pagamento che da quel momento sarebbero provenute da B, mentre non può interpretarsi come clausola delimitativa dell'oggetto del contratto, perché questo risulta chiaramente determinato nella prima parte ("tutti i crediti sorti



e/o insorgenti, a partire dalle fatture emesse dal 15.7.2013"); si creerebbe quindi un insanabile contrasto tra le due previsioni, che va respinto in base alla regola ermeneutica posta dall'art. 1363 c.c. per cui "Le clausole del contratto di interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto".

D'altra parte, a voler interpretare la clausola in esame come clausola delimitativa dell'oggetto del contratto, dovrebbe concludersi per la nullità del contratto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto: l'individuazione dell'oggetto della cessione verrebbe, infatti, rinviato ad una successiva indicazione di B [REDACTED] senza ulteriore specificazione di elementi e parametri idonei a consentire l'individuazione dei crediti ceduti. Una tale ermeneutica è allora da disattendere per il principio di conservazione del contratto posto dall'art. 1367 c.c. secondo cui "*Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno*".

Così individuato l'oggetto della cessione, a nulla rileva quanto dedotto nel capitolo di prova n. 15 della memoria istruttoria dell'opposto; l'eventuale prova dei contenuti del contratto di factoring o di sconto stipulato tra E [REDACTED] e B [REDACTED] a monte della cessione del credito nessun riflesso avrebbe rispetto all'oggetto della cessione del credito come sopra individuato.

Nemmeno ha rilievo la mancanza, tra le produzioni dell'opponente, di diffide provenienti da B [REDACTED] dirette ad ottenere il pagamento delle fatture cedute al M. [REDACTED]: nulla toglie, infatti, che richieste di pagamento possano essere avanzate in futuro ed in ogni caso deve prevalere, a fronte dell'obiettivo conflitto tra le due cessioni, l'interesse del debitore ceduto ad effettuare un pagamento liberatorio che nemmeno in astratto sia suscettibile di esporre al rischio di un doppio pagamento, a prescindere dalla circostanza che pretese di un ulteriore pagamento siano state concretamente avanzate da parte del cessionario che per legge deve prevalere nel conflitto.

In definitiva, la cessione a B [REDACTED] è destinata a prevalere sulla cessione intervenuta con l'opposto. La circostanza che si tratti di crediti futuri non muta la validità della predetta conclusione, si veda, in tal senso, Cass. Sez. III n. 23175 del 31/10/2014: "*Nell'ipotesi di contratto di "factoring" con cessione "pro solvendo" di crediti futuri (nella specie, crediti nascenti in favore di una società dall'esecuzione di un contratto di appalto), ricevuta la notifica della cessione, il debitore ceduto non può*



liberarsi delle proprie obbligazioni adempiendo in favore di soggetto indicato dal creditore cedente (nella specie, la società nuova appaltatrice dei lavori, in quanto cessionaria di un ramo di azienda dell'originaria creditrice), perché il cedente non può più disporre del credito ceduto atteso che la cessione in favore del "factor" di un credito non ancora venuto ad esistenza implica il solo differimento dell'effetto traslativo, ma non consente al cedente di continuare a disporre del credito come se fosse ancora proprio".

Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di inefficacia della cessione del credito in favore dell'opposto, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

In punto regolazione delle spese di lite, si ritiene ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione, rappresentate dalla considerazione che la revoca del decreto ingiuntivo è dipesa dal comportamento illegittimo del creditore cedente, che ha disposto più volte dello stesso credito, e quindi non da fatto imputabile all'opposto.

Per la medesima ragione non si ritiene configurabile la responsabilità aggravata dell'opposto, la cui iniziativa giudiziaria non può dirsi caratterizzata da mala fede o colpa grave, essendo fondata su un valido contratto di cessione, sebbene risultato inefficace per la presenza di cessione anteriormente notificata.

Non si ravvisa, infine, il carattere offensivo delle frasi di cui l'opposto ha chiesto la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c., trattandosi piuttosto di espressioni riconducibili alla normale dialettica processuale e tese unicamente a contrastare la ricostruzione avversaria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
revoca il decreto ingiuntivo n. 1516/2014;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Novara, il 10 novembre 2017.

Il Giudice Unico
dott.ssa Simona Gambacorta

